

**STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO**  
**CONSULENTE DEL LAVORO**  
**VIA MAZZINI N 107 40137**  
**B O LOGNA**  
**TEL 051/344543 – FAX 051/306271**  
sito : [www.studiocimino.com](http://www.studiocimino.com)  
mail : [info@studiocimino.com](mailto:info@studiocimino.com)

*Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna*

**Bologna, lì 27/08/2024.**

**Oggetto: Maxi deduzione per lavoratori assunti nel 2024.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 25 giugno 2024, rende nota la modalità di attuazione dell'art. 4 del D.Lgs.n. 216/2023 riguardante la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che nel 2024 effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, è prevista una maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, al verificarsi di determinate condizioni sotto indicate.

#### **IL BENEFICIO:**

La maxi-deduzione (prevista per il 2024) è pari al 120% per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato e al 130% per determinate categorie svantaggiate assunte sempre a tempo indeterminato.

Nello specifico, danno diritto alla deduzione del 130% e non del 120% le seguenti categorie:

- lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;
- persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;
- lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 % della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.

#### **CONDIZIONE PER LA FRUZIONE:**

Al fine di determinare la spettanza del beneficio, come prima verifica bisognerà accertare che il numero delle assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi al 31 dicembre 2024) sia superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (2023).

Qualora detto saldo sia positivo, bisognerà successivamente verificare che al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2024), il numero di tutti i dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, sia superiore al numero degli stessi lavoratori

occupati nel periodo d'imposta precedente (2023). Pertanto, la prima verifica viene effettuata sul primo incremento relativo ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre la seconda verifica viene effettuata sull'incremento complessivo (rapporto sia a tempo determinato che indeterminato), **di conseguenza, il beneficio spetta esclusivamente se, al termine del periodo d'imposta agevolato, si sono registrati entrambi gli incrementi.**

Sono escluse dall'agevolazione le imprese costituite dal 2 gennaio 2023 con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. Sono esclusi anche i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, quali, per esempio, esercenti attività di impresa, di arti o professioni per i quali si applica il regime forfettario.

Per qualsiasi necessità o chiarimento, lo Studio rimane a disposizione.

*STUDIO CIMINO*

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito, porgiamo cordiali saluti.

Studio Cimino